INFORMATIVE TEMATICHE SEAC

Direttore Responsabile Giovanni Bort

Antiriciclaggio

Titolare effettivo: criteri di individuazione e obbligo di comunicazione alla luce dei chiarimenti del MEF

7 DICEMBRE 2023 | N. 33

di Mattia Guadagnini – Centro Studi Fiscale SEAC

In questa informativa...

Dopo aver richiamato le disposizioni generali in merito ai criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali ed all'adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie al Registro dei titolari effettivi, si analizzano alcuni dei chiarimenti contenuti nelle FAQ fornite dal MEF (di concerto con la Banca d'Italia e l'UIF). In chiusura di contributo vengono riportate integralmente tutte le predette FAQ pubblicate sul sito internet del Ministero.

Nell'ambito della **disciplina antiriciclaggio**, come previsto dal D.M. n. 55/2022, devono essere comunicati al Registro dei titolari effettivi i dati e le informazioni inerenti la **titolarità effettiva** di:

- **imprese dotate di personalità giuridica**;
- **persone giuridiche private**;
- **trust ed istituti affini**.

In particolare, **la prima comunicazione** deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del citato Decreto e del Decreto Ministeriale 29 settembre 2023, **entro** il termine dell'**11 dicembre 2023**.

Sul punto, al fine di agevolare i soggetti interessati a tale adempimento e chiarire alcuni aspetti interpretativi, il **MEF**, congiuntamente alla **Banca d'Italia** e all'**UIF**, ha fornito una serie di **precisazioni**, **sotto forma di FAQ**, pubblicate sul proprio sito internet in data 20 novembre 2023.

Criteri per determinare la titolarità effettiva

Per le **imprese dotate di personalità giuridica**, nella comunicazione della titolarità effettiva vanno specificati i dati identificativi delle persone fisiche individuate quali "titolare effettivo" ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, con riferimento alle società di capitali, il titolare effettivo deve essere individuato utilizzando i seguenti criteri:

- **criterio della proprietà** (comma 2);
- **criterio del controllo** (comma 3);
- **criterio residuale** (comma 5).

Si rammenta che i criteri sopra elencati vanno applicati "a scalare", ossia il criterio residuale trova applicazione soltanto quando il criterio della proprietà (in primis) e il criterio del controllo (in secundis) non hanno permesso l'individuazione del titolare effettivo.

RIPRODUZIONE VIETATA

Criterio di proprietà

Il primo criterio per individuare il titolare effettivo si riferisce all'**assetto proprietario** della società.

In particolare, l'applicazione di **tale criterio si fonda**, a sua volta, sui concetti di:

- **proprietà diretta**, ossia partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente-società, detenuta da una persona fisica;
- **proprietà indiretta,** ossia la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente-società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Pertanto, **tutte le persone fisiche** in possesso di una **partecipazione**, sia essa diretta o indiretta, **superiore al 25%** del capitale sociale, **devono considerarsi titolari effettivi**.

Qualora risulti impossibile l'individuazione di una persona fisica titolare di una partecipazione superiore alla predetta soglia, deve essere utilizzato il criterio del controllo (oppure, in subordine, il criterio residuale) per l'individuazione del titolare effettivo.

Per un approfondimento, si rinvia all'Informativa "Individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali: il criterio della proprietà" del 7 novembre 2023.

Criterio del controllo

Nel caso in cui l'applicazione del criterio della proprietà (ex art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007) non permetta l'individuazione della titolarità effettiva, si dovrà utilizzare il **criterio del controllo** (ex art. 20, comma 3).

In particolare, il citato comma 3 prevede che il **titolare effettivo coincide con** la **persona fisica** o le **persone fisiche** cui è attribuibile il controllo della società in forza:

1. del **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**;
2. del **controllo di voti sufficienti** per esercitare **un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
3. dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare **un'influenza dominante**.

Le fattispecie considerate dalla norma in esame, che ricalcano quelle previste dall'art. 2359, C.c., evidenziano, per l'individuazione del titolare effettivo, le seguenti forme di controllo:

- *controllo interno di diritto;*
- *controllo interno di fatto;*
- *controllo esterno contrattuale (di fatto).*

Per un approfondimento, si rinvia all'Informativa "Individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali: il criterio del controllo e residuale" del 9 novembre 2023.

Criterio residuale

L'**art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007** prevede che, in caso di infruttuosa applicazione del criterio di proprietà (prima) e del criterio del controllo (poi) il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di **rappresentanza legale**, **amministrazione** o **direzione** della società.

Tale **criterio**, considerando la norma in esame come una ***"norma di chiusura"***, **ha carattere residuale**.

Per un approfondimento, si rinvia all'Informativa "Individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali: il criterio del controllo e residuale" del 9 novembre 2023.

Chiarimenti del MEF

Tra i chiarimenti forniti dal MEF sulla base delle FAQ in esame, si propone un'analisi delle risposte attinenti i **criteri di individuazione della titolarità effettiva**.

Enti ecclesiastici

Con la **FAQ n. 4**, il MEF ha chiarito quali criteri trovano applicazione per l'individuazione del **titolare effettivo** negli **enti ecclesiastici**.

In particolare, il Ministero precisa che:

- con riferimento agli **Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, i quali devono iscriversi nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura del luogo in cui hanno sede, **devono considerarsi titolari effettivi** (ex art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007) **cumulativamente**:
  - **fondatori** (se in vita);
  - **beneficiari** (se individuati o facilmente individuabili);
  - **titolari dei poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione**;
- in merito agli **Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti** deve applicarsi il **criterio residuale** (ex art. 20, comma 5), ossia *"il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione"*.

Applicazione "a scalare" dei criteri di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007

Nella **FAQ n. 6** viene precisato che i **criteri** elencati dall'art. 20, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 231/2007 **devono essere applicati nel medesimo ordine di successione** e non possono essere considerati né alternativi, né discrezionali.

Pertanto, in presenza di una "proprietà rilevante", sia essa diretta o indiretta, esercitata da una o più persone fisiche, comporta l'individuazione delle stesse quali titolare effettivo. Diversamente, ossia quando l'assetto proprietario non permette di individuare univocamente il/i titolare/i effettivo/i, si procede all'applicazione del criterio del controllo.

Qualora l'applicazione di entrambi i predetti criteri non consente l'identificazione del titolare effettivo, deve applicarsi il criterio residuale, in base al quale il titolare effettivo:

"coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica".

Proprietà indiretta

Nella **FAQ n. 7**, il MEF chiarisce che per individuare il **titolare effettivo** di una **società di capitali** la **soglia di partecipazione del 25% del capitale sociale**, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo, rileva sia in caso di **proprietà diretta** (partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica), sia in caso di **proprietà indiretta** (partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate/fiduciarie o per interposta persona).

In particolare, in caso di proprietà indiretta, mediante società controllate, la predetta soglia (25% + 1) deve essere considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espresso riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per l'individuazione della persona fisica/persone fisiche che esercitano il controllo ex art. 2359, comma 1, C.c.

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

Società controllata la cui proprietà e controllo non sono riconducibili a persone fisiche

Nella **FAQ n. 8**, il MEF specifica che, il titolare effettivo va individuato, in ossequio al **criterio residuale**, nella persona fisica/persone fisiche alle quali spettano i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente nel caso in cui:

- la **società cliente** sia una società **controllata** e al vertice della catena partecipativa si trova un ente/società la cui proprietà/**controllo non è riferibile a una/più persone fisiche** (ad esempio, società ad azionariato diffuso/cooperativa);
- e i predetti criteri (della proprietà e del controllo) non consentono di individuare univocamente il titolare effettivo della predetta società posta al vertice della catena partecipativa.

ESEMPIO

La Società Alfa (società cliente) è posseduta per il 10% da una persona fisica e per il 90% dalla Società Beta. A sua volta, la Società Beta è di proprietà per il 20% della Società Gamma e per l'80% dell'Associazione Omega.

Sulla base dei chiarimenti della FAQ in esame, la titolarità effettiva va individuata mediante il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007. Pertanto, nel caso di specie, il titolare effettivo è individuabile nella persona fisica o nelle persone fisiche che hanno poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione nella Società Alfa.

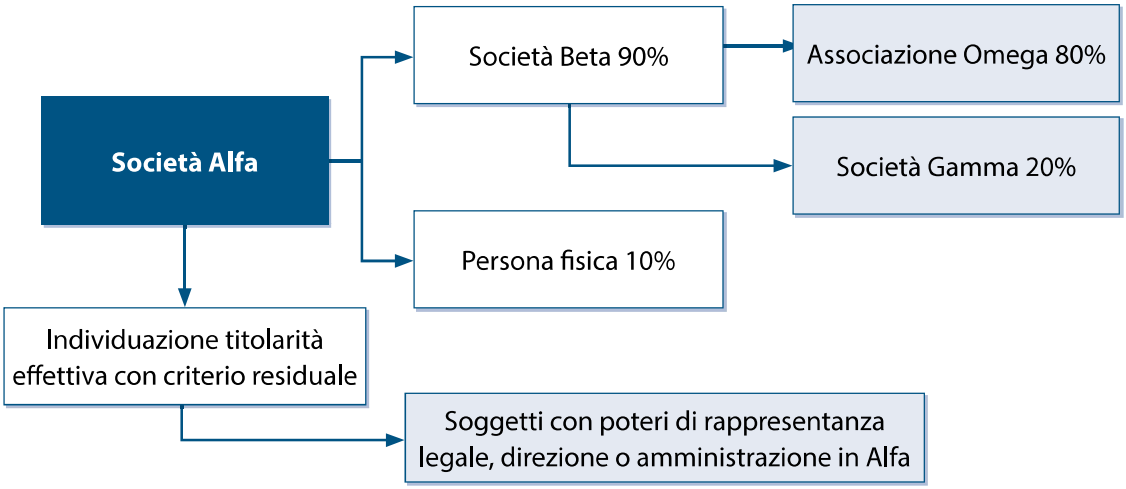

Per completezza, si evidenzia che per l'individuazione del titolare effettivo di Beta si farà riferimento al criterio residuale: la titolarità effettiva sarà in capo alla/e persona (e) fisica(che) con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione in Beta.

Partecipazioni con diritti reali parziari o vincoli

Le azioni e le quote di partecipazione possono essere di **diritti reali parziari** oppure di **vincoli giuridici**.

Nel silenzio del Legislatore, Unioncamere, nel "*Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese*" pubblicato il 10 ottobre 2023, ha precisato che, nel caso in cui l'azione/quota di partecipazione sia oggetto di:

- **usufrutto/nuda proprietà**, il titolare effettivo coincide con l'usufruttuario; tuttavia, se, in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, entrambi sono considerati titolari effettivi;
- **pegno**, il titolare effettivo coincide con il creditore pignoratizio, salvo diverso accordo con il debitore;
- **sequestro**, il titolare effettivo coincide con il custode purché la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale e salvo diverso accordo con il socio debitore;

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

- **comunione**, il titolare effettivo coincide con il partecipante che detiene la maggioranza delle quote, ma solo se la sua partecipazione è superiore al 25% del capitale sociale; tuttavia, qualora la partecipazione in comunione sia attribuibile ai comunisti in parti uguali, tutti questi sono titolari effettivi, salvo diverso accordo tra le parti;
- **pignoramento**, il titolare effettivo coincide con il socio debitore esecutato.

Sul punto, la **FAQ n. 11** del MEF precisa che in tali casi l'identificazione del **titolare effettivo** necessita dell'individuazione della **persona fisica che beneficia dell'operazione o del rapporto**. Pertanto, deve essere considerato titolare effettivo:

- l'**usufruttuario** e il **creditore pignoratizio**, poiché sono i soggetti legittimati all'esercizio dei principali diritti sociali connessi alla quota/partecipazione;
- sia il **nudo proprietario** sia l'**usufruttuario** e il **creditore pignoratizio**, in quanto beneficiari sostanziali dell'operazione.

Registro titolari effettivi e relativa comunicazione

L'**art. 21, D.Lgs. n. 231/2007**, rubricato "*Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust*", introduce, in capo:

- alle **imprese dotate di personalità giuridica**;
- alle **persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361**;**
- ai **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**;
- agli **istituti giuridici affini ai trust**;

l'obbligo di **comunicare** al **Registro delle Imprese** le informazioni relative ai propri **titolari effettivi**, ai fini della loro conservazione in un'**apposita sezione ad accesso riservato (c.d. Registro dei titolari effettivi)**.

Nonostante l'art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 si riferisca esclusivamente alle persone giuridiche private che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 secondo il c.d. sistema concessorio, si ritiene che l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva coinvolga altresì:

- *gli **Enti del Terzo settore** che hanno acquistato la personalità giuridica **mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore** (RUNTS) ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 117/2017;*
- *le **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica **mediante l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (RAS) ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 39/2021.*

In attuazione dell'art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 che demanda al MEF il compito di regolamentare, di concerto con il MISE (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy), le modalità di comunicazione dei dati sui titolari effettivi al Registro delle Imprese, sono stati emanati:

- il relativo decreto attuativo, ossia **D.M. 11 marzo 2022, n. 55**;
- il Decreto del **MIMIT 29 settembre 2023,** attestante l'**operatività del sistema** di comunicazioni dei dati.

*Poiché, come previsto dell'art. 3, comma 6, D.M. n. 55/2022, l'**invio dei dati** relativi ai titolari effettivi **deve avvenire entro 60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di apposito Decreto che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati, **tale adempimento** dovrà essere effettuato, da parte dei soggetti interessati, entro l'**8 dicembre 2023**. Dato che l'**8 dicembre 2023 è festivo**, il 9 dicembre cade di sabato e il 10 dicembre di domenica, detto termine slitta a **lunedì 11 dicembre 2023**.*

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

Chiarimenti del MEF

Tra i chiarimenti forniti dal MEF sulla base delle FAQ in esame, si propone un'analisi delle risposte attinenti la **comunicazione dei titolari effettivi all'apposito Registro**.

Enti ecclesiastici

Nella **FAQ n. 5**, il MEF ha precisato che gli **Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono adempiere all'obbligo di comunicazione** dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di cui:

- all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007;
- al DM n. 55/2022.

Diversamente, gli **Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti non soggiacciono al predetto obbligo**.

Obbligo di comunicazione

Nella **FAQ n. 12** il MEF conferma che l'**obbligo di comunicazione** dei dati relativi alla titolarità effettiva di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 si applica alle **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro Imprese. Pertanto, tale obbligo riguarda: spa, srl, srls, sapa, cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni/a responsabilità limitata.

Diversamente, **l'obbligo in esame non rileva per**:

- **società di persone**;
- **imprese individuali**.

Difformità dei dati in merito alla titolarità effettiva

Nella **FAQ n. 13**, il MEF affronta l'eventualità in cui si riscontrino delle **difformità** tra i **dati** sulla **titolarità effettiva** del cliente:

- **acquisiti in sede di adeguata verifica**;
- **presenti nel Registro dei titolari effettivi**.

In tal caso, i soggetti obbligati sono tenuti ad **attenersi a quanto emerso dalle proprie verifiche**, salvo l'obbligo di segnalazione ex art. 6, DM n. 55/2022. In particolare, sulla base di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 6, i soggetti obbligati alla verifica devono **segnalare con tempestività alla CCIAA eventuali incongruenze** in merito alla titolarità effettiva emerse tra:

- la consultazione del Registro dei titolari effettivi;
- lo svolgimento dell'attività di adeguata verifica della clientela.

Sul punto, merita evidenziare che, come disposto dall'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, la **consultazione del Registro** dei titolari effettivi rappresenta un **mero strumento di supporto** (e non sostitutivo) **per adempiere all'adeguata verifica** e, pertanto, non esonera i soggetti obbligati ad effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e ad adottare le misure adeguate al rischio stesso.

Il soggetto obbligato utilizza tutte le informazioni di cui dispone al fine di individuare il titolare effettivo, prescindendo dalle modalità di acquisizione ed effettuando tutti i necessari approfondimenti.

Ne consegue che non costituisce motivo sufficiente a segnalare un'operazione come sospetta (ex art. 35, D.Lgs. n. 231/2007) il sussistere di una mera difformità tra le informazioni relative alla titolarità effettiva:

- desumibili dal registro dei titolari effettivi;
- acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

Con Provvedimento 12 maggio 2023, l'UIF ha chiarito che soltanto al sussistere di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione assieme alla valutazioni effettuate, le operazioni vanno individuate come sospette.

Analogamente, la difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 42, D.Lgs. n. 231/2007, applicabile soltanto nel caso in cui il soggetto obbligato si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Elenco completo delle FAQ del MEF/Banca d'Italia/UIF

Di seguito, si riportano integralmente le FAQ messe a disposizione dal MEF pubblicate in data 20 novembre 2023.

1. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il cliente sia una Pubblica Amministrazione?

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Ente pubblico. Ne deriva che l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'Ente.

2. Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali?

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007 titolare effettivo è "*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*".

Stante, quindi, l'esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l'operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale "*ultimate beneficial owner*", ossia quale soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l'ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, prendendo a riferimento l'assetto proprietario al momento dell'avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

3. Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare, ecc.)?

Il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria all'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad esempio, professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis, C.p.c., curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore, ecc.), deve essere identificato come "esecutore", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. p), D.Lgs. n. 231/2007 ovverosia come "*il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente*".

4. Ai fini dell'individuazione del titolare/i effettivo/i degli Enti ecclesiastici, quale criterio trova applicazione?

Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della Legge n. 222/85 sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura del luogo in cui hanno sede (DPR n. 361/2000). Trova, pertanto, applicazione per tali enti l'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso art. 20, secondo cui "*il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione*".

5. Gli Enti ecclesiastici sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 e del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55?

Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR n. 361/2000 soggiacciono all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro Imprese, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 e alla disciplina dettata dal Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55. Per gli Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti il suddetto obbligo di comunicazione e la disciplina di cui al Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55 non trovano applicazione.

6. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi è un ordine di successione nell'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007?

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 trovano applicazione secondo l'ordine indicato dalla norma. Nell'ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo (comma 2). Al c.d. criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, "*nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente* […]" (comma 3).

Nell'ipotesi in cui l'applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo art. 20, secondo cui il titolare effettivo "*coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*".

In ogni caso, nell'individuazione del titolare effettivo, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell'interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l'operazione.

7. Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?

L'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007 ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, C.c.

8. Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?

Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'art. 20, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 231/2007 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.

RIPRODUZIONE VIETATA

9. Qualora trovi applicazione in via residuale il criterio di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?

In applicazione del criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non necessariamente in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno.

Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo di ciascun ente.

10. I soggetti obbligati sono tenuti a procedere all'identificazione del titolare effettivo delle Fondazioni bancarie clienti? Ai fini dell'individuazione del/i titolare/i effettivo/i delle Fondazioni bancarie il criterio applicabile?

I soggetti obbligati sono tenuti, nell'adempimento dei propri obblighi di adeguata verifica, a identificare il titolare effettivo delle Fondazioni bancarie. L'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 ha portata generale e detta, infatti, "*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*" e quindi anche di associazioni non riconosciute, Fondazioni bancarie, ecc.

Al fine di individuare il titolare effettivo delle Fondazioni bancarie, trova applicazione il criterio residuale di cui all'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 non potendo trovare applicazione i commi 2 e 3, utili per l'individuazione del titolare effettivo di società di capitali, né il comma 4, che si riferisce testualmente alle "*persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al d.P.R. 361/2000*".

Pertanto, in tale ipotesi, la figura del titolare effettivo deve essere individuata in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Fondazione bancaria.

11. Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali?

Tenuto conto che, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si considerano titolari effettivi rispettivamente l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.

Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile).

12. A quali imprese si applicano gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007?

Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

13. In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?

In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, il soggetto obbligato deve attenersi, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 6 del Decreto interministeriale 11.3.2022, n. 55, agli esiti delle proprie verifiche.

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.

14. La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di difformità tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'obbligo di eventuale segnalazione ex art. 35 e dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007?

L'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei soggetti obbligati qualora questi ultimi "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita*". Ne deriva che la mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex art. 35, D.Lgs. n. 231/2007.

Come chiarito dall'UIF nel Provvedimento 12.5.2023, recante gli indicatori di anomalia, le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Analogamente, la predetta difformità non rileva di per sé ai fini dell'applicazione dell'obbligo di astensione ex art. 42, D.Lgs. n. 231/2007, che si applica nella sola ipotesi in cui i soggetti obbligati si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 231/2007.

RIPRODUZIONE VIETATA